

17 maggio 2018

# Eternit-bis: niente omicidio volontario senza certezze sulla “morte da amianto”

Giampaolo Piagnerelli

Nel procedimento Eternit-bis la Cassazione ha escluso l'omicidio volontario a carico dell'imputato Schmidheiny Stephan Ernst e, quindi, ha confermato il precedente verdetto di legittimità (sentenza n. 7941/15) che di fatto aveva decretato la prescrizione del disastro. I Supremi giudici (sentenza n. 21732/18) a tal proposito hanno dichiarato inammissibile la richiesta della Procura per il riconoscimento dell'imputazione ex articolo 434 cp (“Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi”) a carico del responsabile della società Industria Eternit Casale Monferrato spa.

**Il dolo eventuale** - Si legge nella sentenza, infatti, che per poter configurare il dolo anche eventuale non è sufficiente che l'agente abbia accettato il rischio dell'evento non voluto, ma occorre che la realizzazione dell'evento sia stata “accettata” psicologicamente dal soggetto a seguito di una deliberazione con la quale egli abbia subordinato consapevolmente un determinato bene a un altro, cosicchè possa riconoscersi che non si sarebbe trattenuto dall'agire, anche se avesse avuto la certezza del verificarsi dell'evento. Mai come in questa occasione vale la massima di comune esperienza secondo cui tempus regit actum. E questo perché sia da un punto di vista delle conoscenze sanitarie e quindi anche sul fronte normativo nel periodo in cui si era verificata l'esposizione alle polveri di amianto che avevano procurato così tanti decessi non c'era conoscenza scientifica così netta sulle conseguenze tragiche legate all'esposizione. O meglio non era stato dimostrato il nesso causale tra esposizione alla sostanza e l'insorgere della patologia tumorale. Esisteva solamente una relazione al congresso di Neuss che evidenziava una certa tossicità e pericolosità di un'esposizione per lungo tempo. Pericolosità e divieti sono stati riconosciuti solo con Dlgs 277/1991 cui era seguita la legge 257/1992 ossia dopo diversi anni dalla chiusura degli stabilimenti Eternit (avvenuta nel 1986). E così la Cassazione ha ritenuto che la responsabilità apicale attribuita allo Schmidheiny e la protrazione per un lungo arco temporale (10 anni) di tale attività non dimostrasse di per sé che il soggetto fosse stato informato e consapevole che l'unica scelta possibile per salvaguardare la salute dei dipendenti era quella di cessare la produzione. Così come i giudici di legittimità hanno ritenuto che il fine perseguito, che aveva ispirato il risparmio sulle misure di sicurezza da adottare, non apportasse dati illuminanti sull'atteggiamento soggettivo dell'imputato, anche perché risultava generica e non adeguatamente dimostrata l'obiezione basata sulle relazioni dei consulenti di parte. Nella sentenza, si legge, inoltre che il contesto nel quale la condotta è proseguita nel tempo e la diffusione di notizie rassicuranti, anche se non corrette, non dimostrano che le opinioni scientifiche che si erano formate allora, non chiaramente orientate a proibire la lavorazione dell'amianto o il suo impiego per usi civili, fossero state strumentalmente indotte dall'imputato a giustificazione delle proprie scelte illecite, tanto

che anche la legislazione dell'epoca non era ancora orientata a una drastica proibizione del trattamento all'amianto.

**Conclusioni** - In definitiva applicando tali principi al caso concreto, risulta giuridicamente corretto e ben motivato il convincimento espresso dal giudice, per il quale, nelle specifiche condizioni in cui si era trovato a operare l'imputato, l'omissione di alcune cautele a tutela della salute dei lavoratori e la protrazione delle lavorazioni all'amianto evidenziava che costui non fosse determinato "ad agire comunque, anche a costo" di cagionare la morte di numerose persone venute in qualche modo a contatto con quel materiale, e quindi i decessi prodottisi anche diversi anni dalla cessazione delle produzioni e pur prevedibili, non erano certo volute dall'agente, che non ne ha accettato la verifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA